

AS670 – NORMATIVA IN MATERIA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ATTITUDINI PRODUTTIVE DEL BESTIAME

Roma, 10 marzo 2010

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alle distorsioni della concorrenza che derivano dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1999 n. 280, recante *"Modifiche ed integrazioni alla L. 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994"*, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante *"Disciplina della riproduzione animale"*.

La norma in esame prevede che *"I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali"*. La legge n. 30/91, così come modificata dalla legge n. 280/99, mentre assegna in via di principio alle associazioni di allevatori il compito di istituire e tenere i libri genealogici¹, affida invece all'AIA in esclusiva lo svolgimento dei controlli funzionali - ovvero, in buona sostanza, i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame - assicurando a tale Associazione una gestione accentrata e unitaria dell'attività relativa al miglioramento genetico del bestiame.

L'Autorità osserva che la norma in esame, nel riconoscere all'AIA la competenza in merito ai controlli sulle attitudini produttive degli animali, escludendo di fatto dallo svolgimento di tali controlli le altre associazioni di allevatori, appare idonea ad attribuire ingiustificati vantaggi concorrenziali a favore delle imprese associate all'AIA, a danno degli allevatori non iscritti a tale Associazione. Tali vantaggi possono tradursi, in particolare, nell'individuazione di canali distributivi e commerciali privilegiati per i prodotti agroalimentari degli iscritti all'AIA.

La restrizione appare ancora più evidente se si considera che l'AIA svolge ulteriori servizi a favore degli iscritti attraverso la creazione di marchi a ombrello che promuovono più prodotti della filiera agroalimentare nazionale, quali la carne, il latte e derivati, ecc.

Inoltre, la norma nazionale presenta elementi di discontinuità rispetto alla disciplina comunitaria, in quanto la stessa impedisce che una costituenda associazione di allevatori, che voglia tenere o istituire i libri genealogici possa svolgere la funzione richiesta dalla normativa comunitaria per il riconoscimento pubblico di tali organismi, cioè essere in grado di svolgere i relativi controlli necessari alla tenuta dei libri genealogici.

Al riguardo, infatti, la decisione della Commissione europea del 27 aprile 1984 prevede che gli Stati membri devono concedere il riconoscimento ufficiale a *qualsiasi* organizzazione o associazione di allevatori, che tiene o istituisce libri genealogici, purchè dotata di determinati requisiti, quali in particolare la capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genealogie e la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per la realizzazione del proprio programma di miglioramento o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario².

A livello internazionale, peraltro, anche laddove gli Stati hanno regolamentato la materia, le strutture di controllo generalmente autodeterminano i modelli organizzativi, senza che sia prefigurabile un'assegnazione in esclusiva delle attività.

L'Autorità ritiene pertanto che la preclusione allo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 per quelle associazioni di allevatori che tengono o istituiscono i libri genealogici diverse dall'AIA non sia giustificata dalle esigenze di carattere generale di garantire alla Pubblica Amministrazione di interagire con operatori qualificati in grado di svolgere controlli accurati e, contestualmente, di garantire un'offerta di prodotti rispondenti a standard qualitativi adeguati. L'individuazione degli operatori dovrebbe fondarsi su criteri di selezione e di

¹ [Infatti, il comma 1 dell'art. 3 della stessa legge n. 30/91 prevede che *"I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste"*.]

² [Cfr. la decisione della Commissione del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura, che all'art. 2 reca testualmente *"gli Stati membri devono concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione di allevatori, che tiene o istituisce libri genealogici, purchè soddisfatti i requisiti di cui all'allegato"*.]

accesso al mercato basati esclusivamente sull'accertamento del possesso di requisiti di professionalità e di specifiche capacità tecniche.

Coerentemente con la disciplina comunitaria, e in ragione del crescente ruolo che la qualità dell'attività zootecnica ha assunto nella competizione tra allevatori, l'Autorità auspica che i controlli sulle attitudini produttive del bestiame possano essere svolti da tutte le associazioni di allevatori munite di requisiti di qualificazione oggettivamente accertati, aumentando così anche le possibilità di scelta associativa, tecnica ed economica delle imprese zootecniche.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità auspica una revisione dell'attuale normativa in materia di controlli sulle attitudini produttive del bestiame al fine di garantire condizioni di accesso a tali attività non ingiustificatamente discriminatorie, favorendo così il pieno svolgimento del confronto concorrenziale tra allevatori anche a vantaggio degli utenti.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà